

**SOLUZIONI GIURIDICHE IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
NEL SETTORE VITIVINICOLO: UNA COMPARAZIONE TRA
L'ESPERIENZA FRANCESE E QUELLA ITALIANA¹**

**SOLUÇÕES JURÍDICAS EM MATÉRIA DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL NO SETOR VITIVINÍCOLA: UMA COMPARAÇÃO ENTRE
AS EXPERIÊNCIAS FRANCESA E ITALIANA**

**LEGAL SOLUTIONS FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN THE
WINE SECTOR: A COMPARISON BETWEEN THE FRENCH AND
ITALIAN EXPERIENCES**

Submissão: 23 jul. 2025

Aprovação para publicação: 11 ago. 2025

Luciana De Grazia

Dottore di ricerca in Diritti Umani

Afiliação institucional: Università degli Studi di Palermo (Palermo, Italia) – Professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8975-2142>

Curriculum: <https://tinyurl.com/msanme89>

Email: luciana.degrazia@unipa.it

Como citar este artigo / How to cite this article (informe a data atual de acesso / inform the current date of access):

DE GRAZIA, Luciana. Soluzioni giuridiche in tema di sostenibilità ambientale nel settore vitivinicolo: una comparazione tra l'esperienza francese e quella italiana. **Revista da Faculdade de Direito UFPR**, Curitiba, v. 70, n. 2, p. 141-167, maio/ago. 2025. ISSN 2236-7284. DOI: <https://doi.org/10.5380/rfdufpr.v70i2.100586>. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/100586>. Acesso em: 31 ago. 2025.

¹ I risultati della ricerca sono stati elaborati all'interno del Prin PNRR 2022, *Innovative solutions in the wine sector (IN-WINE)*, P2022H573K. Finanziamento dell'Unione europea – Next generation EU – MUR.

ABSTRACT

L'analisi qui presentata costituisce la fase iniziale di una ricerca sviluppata nell'ambito di un Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Unione Europea — fondo Next Generation EU — e dal Ministero dell'Università e della Ricerca italiano, denominato *Innovative solutions in the wine sector* (IN-WINE). L'obiettivo di questo lavoro è stato individuare gli strumenti giuridici adottati negli ordinamenti francese e italiano a sostegno della sostenibilità nel settore vitivinicolo, con particolare attenzione, in questa sede, alla sostenibilità ambientale. Nell'inquadrare l'oggetto della ricerca, è parso opportuno analizzare anche la normativa sovranazionale europea, seppure solo per cenni, in ragione dell'interazione che essa intrattiene con quella nazionale e della necessità di contestualizzare le scelte operate a livello statale. Dall'analisi emerge una significativa collaborazione, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi ambientali, tra settore pubblico e settore privato, che caratterizza il modello decisionale del comparto vitivinicolo sia a livello europeo sia a livello nazionale. I risultati dell'indagine consentono di individuare buone pratiche esemplari, suscettibili di fungere da guida metodologica per l'azione pubblica, offrendo altresì spunti di riflessione sulle possibili prospettive in materia di sostenibilità — non solo ambientale — nel settore vitivinicolo.

PAROLE CHIAVE

Settore vitivinicolo. Sostenibilità ambientale. Comparazione Italia-Francia.

RESUMO

A análise aqui apresentada corresponde à fase inicial de uma pesquisa desenvolvida no âmbito de um Projeto de Pesquisa de Relevante Interesse Nacional (PRIN), financiado pelo Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PNRR) da União Europeia — fundo Next Generation EU — e pelo Ministério da Universidade e da Pesquisa da Itália, sob a denominação *Innovative solutions in the wine sector* (IN-WINE). O objetivo deste estudo é identificar os instrumentos jurídicos adotados nos ordenamentos francês e italiano em apoio à sustentabilidade no setor vitivinícola, com atenção especial, neste caso, à sustentabilidade ambiental. Ao definir o escopo da pesquisa, também se considerou pertinente examinar, ainda que de forma breve, a normativa supranacional europeia, dada sua interação com a legislação nacional e a necessidade de contextualizar as escolhas realizadas em nível estatal. A análise evidencia uma colaboração significativa, voltada ao alcance das metas ambientais, entre os setores público e privado, que caracteriza o modelo decisório do setor vitivinícola tanto em nível europeu quanto nacional. Os resultados permitem identificar boas práticas exemplares que podem servir de guia metodológico para a ação pública, além de oferecer reflexões sobre possíveis perspectivas em matéria de sustentabilidade — não apenas ambiental — no setor vitivinícola.

PALAVRAS-CHAVE

Setor vitivinícola. Sustentabilidade ambiental. Comparação Itália-França.

ABSTRACT

This analysis represents the initial phase of a research project developed within the framework of a Nationally Relevant Research Project (PRIN, in its Italian acronym), funded by the National Recovery and Resilience Plan (PNRR) of the European Union — the Next Generation EU fund — and by the Italian Ministry of University and Research, under the title *Innovative solutions in the wine sector* (IN-WINE). The purpose of this study is to identify the legal instruments adopted in the French and Italian legal systems to support sustainability in the wine sector, with particular reference

here to environmental sustainability. In outlining the scope of the research, it also seemed appropriate to consider European supranational legislation, albeit briefly, given its interaction with national law and the need to contextualize state-level policy choices. The analysis highlights a significant collaboration, aimed at achieving environmental goals, between the public and private sectors, which characterizes the decision-making model of the wine sector at both the European and national levels. The findings allow for the identification of exemplary best practices that may serve as methodological guidance for public action, while also offering insights into possible future perspectives on sustainability — not limited to environmental aspects — within the wine sector.

KEYWORDS

Wine sector. Environmental sustainability. Italy-France comparison.

PREMESSE INTRODUTTIVE E METODOLOGICHE: LA SPECIFICITÀ DEL SETTORE VITIVINICOLO E LA SOSTENIBILITÀ

Il settore della viticoltura, pur rientrando tra le attività agricole, mantiene una sua specificità per la grande rilevanza che rappresenta sia per il mercato europeo e mondiale, sia per il tessuto socioculturale dell'Unione Europea (Pomarici; Sardone, 2020, p. 2).

Il carattere peculiare che contraddistingue questo settore è anche collegato al particolare legame esistente tra le coltivazioni e il territorio che, in ambito vitivinicolo, non corrisponde semplicemente ad un'area territoriale (Audier, 1993, p. 423), ma assume un significato complesso, ben rappresentato dalla definizione resa dall'Organizzazione internazionale della vite e del vino (OIV) nel 2010². Il concetto di *terroir* è definito infatti come un'area in cui esiste una conoscenza collettiva delle interazioni tra un ambiente fisico e biologico e le pratiche viticole applicate³, le quali conferiscono caratteristiche distintive ai prodotti originari della zona (Le Goffic, 2007). Il *terroir* comprende, quindi, le caratteristiche specifiche del suolo, della topografia, del clima, del paesaggio e della biodiversità, ma si collega anche ai fattori umani coinvolti nella gestione del territorio, alle pratiche viticole messe in atto dagli operatori durante l'intero ciclo di produzione (Roudié, 2001, p. 12).

Vi è da rilevare come il settore vitivinicolo sia attualmente esposto alle sfide create dal cambiamento climatico, quali il riscaldamento globale, la perdita di biodiversità, la scarsità di risorse — in particolare di acqua —, la necessità di ridurre il consumo energetico (Cardell; Amengual; Romero, 2019; Cosme; Filipe-Ribeiro; Nunes, 2024). Sono sfide che sono proprie di tutto il settore agricolo, ma è da precisare che poiché la viticoltura è strettamente correlata ad una specifica zona di produzione, si riscontra la difficoltà aggiuntiva che le coltivazioni non possono essere trasferite: la loro stessa esistenza è pertanto ancor più minacciata dal cambiamento climatico (Ollat; Touzard, 2024).

L'obiettivo che questo lavoro si prefigge è di individuare gli strumenti giuridici utilizzati nell'ordinamento francese e in quello italiano a supporto della sostenibilità nel settore della viticoltura, con specifico riferimento alla sostenibilità ambientale⁴. La scelta dell'ordinamento

² OIV, “*Définition du Terroir Vitivinicole*”; Résolution OIV/VITI 333-2010. L'OIV è stata creata nel 1924 su iniziativa di otto dei principali Paesi produttori di vino — Francia, Italia, Spagna, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Portogallo e Tunisia.

³ Sul concetto di *terroir* come un'area geografica delimitata in cui l'uomo, nel corso della sua storia, costruisce una conoscenza collettiva della produzione e in cui si sviluppano interazioni tra l'ambiente fisico e biologico e le pratiche vitivinicole applicate, che insieme conferiscono caratteristiche distintive ai prodotti provenienti da quell'area.

⁴ L'analisi si limiterà alla sostenibilità ambientale rimandando ad un ulteriore lavoro l'approfondimento della sostenibilità sociale ed economica nel campo della viticoltura, nella consapevolezza dell'importanza dell'analisi degli

francese e di quello italiano è giustificata dal ruolo che entrambi i paesi hanno nel settore vitivinicolo: all'interno dell'UE, l'Italia e la Francia sono tra i maggiori produttori ed esportatori di vino⁵; da soli i due paesi — insieme con la Spagna⁶ — totalizzano l'80% della produzione europea e il 40% della produzione mondiale⁷. L'individuazione delle modalità attraverso cui, dal punto di vista giuridico, i due ordinamenti hanno promosso la sostenibilità ambientale nel settore della viticoltura consente di riflettere sull'efficacia delle pratiche perseguite e, nell'ottica comparativa, di evidenziare quali analogie o differenze si siano realizzate nell'evoluzione della normativa sul tema.

Come è noto, il termine sostenibilità rimane ancora oggi un concetto che manca di una definizione normativa precisa e univoca, restando suscettibile di diverse interpretazioni e, di conseguenza, di diverse applicazioni pratiche (Baiano, 2021; Flores, 2018; Maicas; Mateo, 2020; Merli; Preziosi; Acampora, 2018; Szolnoki, 2013). L'OIV ha definito alcuni principi generali relativi alla produzione sostenibile del vino e della vite, che attengono ad aspetti ambientali, sociali, economici e culturali⁸, ed ha anche individuato principi relativi a profili specifici inerenti alla tracciabilità, alle emissioni di gas a effetto serra e all'impronta di carbonio (Sardone *et al.*, 2023, p. 65)⁹. Nonostante i tentativi definitivi, non esiste attualmente un approccio comune a livello di settore su come inquadrare la sostenibilità. L'assenza di un approccio condiviso, tuttavia, non implica che non si possano individuare buone pratiche nella moderna filiera vitivinicola. Questo è particolarmente vero per le pratiche ambientali che considerano l'impatto della viticoltura sulla qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo e del paesaggio.

Nell'individuare il campo di ricerca è sembrato opportuno analizzare anche la normativa sovranazionale europea, seppure per brevi cenni, per l'interazione che sussiste tra questa e quella nazionale e per la necessità di riuscire a contestualizzare le scelte effettuate a livello statale. I risultati

altri sue pilastri e della loro necessaria interrelazione, così come evidenziato dalla Risoluzione della Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale il 16 settembre 2015, 60/1. 2005 World Summit Outcome, § 48, consultabile al seguente link: <https://tinyurl.com/yehys3ur>.

⁵ Secondo i dati del database dell'OIV, consultabili al seguente link: <https://tinyurl.com/yfjpj5ctu>.

⁶ Nel progetto PRIN IN WINE anche l'ordinamento spagnolo è tra i paesi oggetto di studio, i risultati della ricerca saranno oggetto di una futura pubblicazione.

⁷ La Francia, nel 2023, è stata il primo produttore mondiale, con una produzione di vino stimata in 45,8 Mio hl, in linea con quella del 2022 e superiore del 3% alla sua media quinquennale. L'Italia, nello stesso anno, ha registrato un notevole calo del volume di vino prodotto, stimato in 43,9 Mio hl (-12% rispetto al 2022). Questo risultato è imputabile al fatto che gran parte del vigneto italiano è stata colpita da inondazioni, grandinate e siccità. Dati OIV 2023, consultabili al seguente link: <https://tinyurl.com/bdhrjkea>.

⁸ OIV, 2016. Resolution CST 518/2016-OIV General Principles of Sustainable Vitiviniculture, Environmental - Social - Economic and Cultural Aspects. Bento Gonçalves, Brazil; OIV, 2020, Resolution OIV-VITI 641-2020 OIV - Guide for the implementation of principles of sustainable viticulture. Paris videoconference, 26th November.

⁹ OIV, 2007. Resolution CST 1/2007 - Traceability Guidelines in the Viticultural Sector. Paris, France, OIV, 2015. Resolution CST 503AB/2015 - Greenhouse Gases Accounting in the Vine and Wine Sector e Recognised Gases and Inventory of Emissions and Sequestrations. Mainz, Germany.

dell'indagine consentono di individuare buone pratiche esemplificative che possono fungere da guida metodologica per l'azione pubblica, fornendo spunti di riflessione sulle possibili prospettive in tema di sostenibilità, non solo ambientale, nel settore della viticoltura.

1 ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA A SOSTEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL CAMPO DELLA VITICOLTURA E SUL MODELLO DECISIONALE NEL SETTORE VITIVINICOLO

È interessante cogliere, seppure per grandi linee, l'evoluzione della normativa europea relativa al settore della viticoltura (Lepird, 2023). Nel tempo, infatti, seguendo le esigenze manifestate dal settore agricolo, nuovi obiettivi si sono aggiunti a quelli delineati nel Trattato UE, contribuendo a rendere molto complessa la legislazione in materia (Gaeta; Corsinovi, 2014; Scoppola; Zezza, 1997)¹⁰.

In particolare, si può notare come la normativa europea inizialmente si sia focalizzata sulla quantità della produzione vitivinicola e solo in un secondo momento abbia posto l'attenzione sulle misure volte a migliorare la qualità del vino. Anche il concetto di qualità ha subito una evoluzione, poiché essa è stata associata per un lungo periodo unicamente alla tipicità legata all'origine del prodotto, per poi rivolgersi al rispetto dell'ambiente e al più complesso concetto della sostenibilità. Analoga evoluzione, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, è avvenuta a livello nazionale, talora anche antecedendo l'esperienza europea. In tal senso si può notare un'interessante interazione tra la normativa degli Stati membri e quella sovranazionale, tale per cui quest'ultima ha talora preso spunto dalle prime, per poi svolgere un'importante funzione armonizzatrice nel contesto europeo.

Si può notare come nel 1962, anno in cui è stata varata la PAC, l'organizzazione del mercato vitivinicolo dell'UE si sia caratterizzata per una politica molto liberale, contraddistinta dall'assenza di limitazioni degli impianti e da pochi strumenti di regolamentazione del mercato. Il primo obiettivo è stato l'armonizzazione di alcuni aspetti delle legislazioni degli Stati membri relative ai vini con origine geografica (Meloni; Swinnen, 2013)¹¹.

Negli anni '90 ha inizio una diversa fase: da una parte l'UE ha orientato la politica agricola comune verso la valorizzazione dei prodotti locali, attraverso la promozione di prodotti agricoli di

¹⁰ Gli Autori sottolineano come *“the wine sector is one of the most highly regulated markets”*.

¹¹ All'inizio degli anni Settanta sono stati approvati numerosi regolamenti volti ad adattare il settore della viticoltura ai cambiamenti che il mercato del vino stava affrontando: norme sulla viticoltura, norme sulla produzione di vino, definizione di diversi tipi di vino, norme sull'etichettatura, introduzione di prezzi guida per l'intervento sul mercato, distillazione.

qualità¹², dall'altra, con particolare riferimento al settore vitivinicolo, si è tentato di equilibrare offerta e domanda, consentendo ai produttori di allineare la produzione a un mercato più esigente in termini qualitativi, per rispondere meglio all'evoluzione del mercato e potere in modo più adeguato affrontare la crescente pressione dei concorrenti del Nuovo Mondo. In questo contesto, la politica vitivinicola ha preso parte al processo di riforma di Agenda 2000 con l'introduzione di nuovi strumenti volti a migliorare la qualità dell'offerta di vino (Lowe; Brouwer, 2000; Nielsen; Pedersen; Christensen, 2009). L'Unione europea ha quindi individuato nei disciplinari di produzione¹³ gli strumenti di gestione e di protezione dei prodotti certificati come Denominazione di Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Specialità Tradizionale Garantita (STP), al fine di armonizzare le politiche nazionali¹⁴.

Stessi strumenti sono stati previsti per il settore vitivinicolo con il regolamento (CE) n. 479/2008¹⁵, con cui il settore vitivinicolo europeo si è aperto al tema della sostenibilità, dando rilevanza anche all'impatto ambientale della produzione (Lucifero, 2024, p. 511 *et seq.*). Questa attenzione all'ambiente è dimostrata dall'aumento della normativa di sostegno alla viticoltura biologica e dalla diffusione di numerose iniziative legate alla sostenibilità.

Vi è da notare una coerenza tra la riforma vitivinicola dell'Unione Europea del 2008 e la riforma generale della PAC del 2013, tanto da potere asserire che il settore vitivinicolo è stato precursore nel 2008 della politica agricola approvata poi nel 2013 (Corsinovi; Gaeta, 2019; Pomarici; Sardone, 2020, p. 8-9).

L'attenzione alla sostenibilità trova conferma anche nella PAC 2023-2027¹⁶, che manifesta

¹² Regolamento (CEE) n° 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Regolamento (CEE) n° 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

¹³ I disciplinari di produzione sono uno strumento di protezione delle denominazioni di origine e delle parti interessate, cf. Regolamento (UE) n° 1308/2013, sottosezione 2 art. 102, art. 103 e art. 94.

¹⁴ Regolamento (CE) n° 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari; Regolamento (CE) n° 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. L'art. 4, § 1, del regolamento (CE) n° 510/2006 stabilisce che: "Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare".

¹⁵ Regolamento (CE) n° 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 e (CE) n° 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n° 2392/86 e (CE) n° 1493/1999. Con il Regolamento n° 479/2008 si è peraltro determinata l'unificazione della classificazione della qualità territoriale per il settore agroalimentare. Ciò ha condotto anche per il settore vitivinicolo all'impiego delle formule usate per gli altri prodotti ai sensi del Regolamento UE n° 1159/2012, seppure non integralmente, poiché, nel settore vitivinicolo, la denominazione di origine protetta e l'indicazione geografica protetta hanno contenuti parzialmente diversi.

¹⁶ Regolamento (UE) n° 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n° 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n° 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n° 251/2014 concernente la definizione, la designazione,

un interesse marcato al settore vitivinicolo, proponendo risposte alle numerose sfide che il settore si trova oggi ad affrontare, non solo legate al campo ambientale (Rochdi, 2023; Sardone *et al.*, 2023)¹⁷.

Con riferimento alla qualità dei prodotti, la nuova politica agricola comune, nel definirne il legame con un particolare ambiente geografico da includere nel disciplinare delle denominazioni d'origine protette, suggerisce che siano presi in considerazione non solo i fattori umani relativi a specifici metodi di produzione o di trasformazione, ma anche quelli relativi “alla gestione del suolo e del paesaggio, alle pratiche di coltivazione e a tutte le altre attività umane che contribuiscono al mantenimento dei fattori naturali essenziali che determinano in modo predominante l'ambiente geografico e la qualità e le caratteristiche del prodotto in questione”¹⁸. In tal modo, l'ambito dei fattori umani da considerare per la definizione della qualità dei prodotti viene decisamente ampliato.

La nuova PAC, innovando il Regolamento 1308/2013, dispone inoltre che i disciplinari di produzione possono contenere una descrizione del contributo della denominazione d'origine (DOP) o dell'indicazione geografica (IGP) allo *sviluppo sostenibile*. Si tratta di una previsione che, nonostante la sua generalità, ha una importante portata innovativa, perché permette di porre le premesse per eliminare la barriera tra le qualità ambientali e quelle legate all'origine geografica (Raffray, 2023, p. 4).

Il quadro normativo applicabile al vino per il periodo 2023-2027 conferma la volontà di preservare il sistema delle Denominazione di Origine Protetta e delle Indicazione Geografica Protetta¹⁹, che rimangono la pietra miliare della politica vitivinicola europea e che trovano nei disciplinari di produzione il loro riconoscimento.

Si è quindi confermata l'importanza di perseguire una transizione verso l'agricoltura *sostenibile*, anche se criticamente è stato osservato che sarebbe stato più opportuno promuovere una transizione *agro-ecologica* (Bodiguel, 2022, p. 607; Hermon, 2015), espressione che avrebbe indirizzato in maniera più precisa le politiche pubbliche nazionali. Il riferimento alla sostenibilità, termine che conserva tutta la sua ambiguità e che riprende quanto già disposto nell'Agenda 2000 e nella PAC del 2013, non aggiungerebbe nulla di nuovo rispetto alla politica condotta negli ultimi anni

la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n° 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

¹⁷ Oltre al cambiamento climatico, si pensi alla competitività economica e commerciale, alla transizione agro-ecologica, al rapporto con i consumatori, alla concorrenza con il Nuovo Mondo, alla crisi sanitaria.

¹⁸ Cons. 30, Regolamento (UE) n° 2021/2117 cit.

¹⁹ Nel caso delle DOP, ogni parte del processo di produzione, trasformazione e preparazione deve avvenire nella regione specifica. Per i vini ciò significa che le uve devono provenire esclusivamente dalla zona geografica in cui il vino è prodotto. L'IGP sottolinea la relazione fra la regione geografica specifica e il nome del prodotto, quando una qualità specifica, una determinata reputazione o un'altra caratteristica particolare sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica. Per una distinzione delle certificazioni europee, consultare il link: <https://tinyurl.com/3embce9p>.

(Grimonprez, 2023, p. 6; Langlais, 2023, p. 52).

Sembra pertanto che nella nuova PAC non si prediliga uno specifico modello di agricoltura e che si sia preferito lasciare spazio alle diverse modalità di produzione agricola considerate rispettose dell'ambiente (Almeida, 2023, p. 15), anche diverse dall'agroecologia. La transizione perseguita dall'Unione Europea si basa quindi su una visione imprecisa del modello agricolo da seguire, dato che potrebbe rendere più difficile tracciare la traiettoria della transizione da compiere, ma che al contempo lascia ampio margine agli Stati membri per modulare le politiche nazionali sulla base della specificità delle proprie esigenze.

In questo senso, ci si è chiesti se la puntualizzazione nella PAC di nuovi obiettivi ambientali, che completano gli obiettivi definiti nell'art. 39 del TFUE, possa agevolare l'individuazione del percorso da seguire per una transizione votata alla sostenibilità (Langlais, 2023, p. 55)²⁰. A questi obiettivi vanno poi aggiunti quelli delineati nel *Green Deal* europeo (Pagnotta, 2024)²¹: un pacchetto di iniziative strategiche che, come è noto, mira ad avviare l'UE sulla strada di una transizione verde, con l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. La definizione di nuovi obiettivi ambientali nella Politica Agricola Comune è segno di una nuova alleanza tra agricoltura e ambiente e conferma la PAC come politica trasversale per la lotta al cambiamento climatico e la tutela dell'ambiente.

Da quanto esposto consegue una riflessione su come la nuova concezione dell'agricoltura legata all'ambiente comporti un cambiamento anche sul ruolo dell'agricoltore (Brocca, 2024, p. 22). Egli, infatti, somma al compito della produzione quello della gestione manageriale di ecosistemi, habitat e paesaggi, imponendogli la scelta di metodologie lavorative consoni agli obiettivi prefissati. Si evidenzia, pertanto, come gli impegni definiti a livello sovranazionale, da attuare a livello statale, siano gestiti attraverso la compartecipazione degli agricoltori. Essi assumono, infatti, su base volontaria, impegni di gestione che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici.

²⁰ Tra gli obiettivi generali è infatti incluso quello di “rafforzare la protezione dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire agli obiettivi climatici e ambientali dell'UE” (art. 5); tre dei nove obiettivi specifici affrontano direttamente la questione ambientale: il primo riguarda la cura dell'ambiente per promuovere lo sviluppo sostenibile e la gestione efficiente delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria; il secondo riguarda la conservazione dei paesaggi e della biodiversità, per migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi; il terzo riguarda l'azione contro il cambiamento climatico, per contribuire alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico, nonché all'energia sostenibile (art. 6 d-f).

²¹ All'interno del *Green Deal* ci sono due strategie che vanno almeno menzionate, essenziali per l'agricoltura: la strategia *farm to fork* e la strategia per il recupero della biodiversità in Europa per il 2030. Le azioni previste dalla strategia comprendono: l'estensione delle superfici terrestri e marine protette in Europa; il ripristino degli ecosistemi degradati attraverso la riduzione dell'uso e della nocività dei pesticidi; l'aumento del finanziamento delle azioni e un migliore monitoraggio dei progressi compiuti. European Union, 2020. *Farm to Fork Strategy. For a fair, healthy and environmentally friendly food system*, Brussels. European Commission, 2020. *How the future CAP will contribute to the EU Green Deal*, Brussels.

Questa collaborazione tra settore pubblico e privato per il raggiungimento degli obiettivi ambientali è una caratteristica del modello decisionale del settore vitivinicolo e contraddistingue tanto il livello europeo, quanto quello nazionale. Si tratta di un approccio di gestione che è stato definito globale e a lungo termine — tenuto conto degli impegni a tutela dell’ambiente e del cambiamento climatico assunti dagli Stati a livello internazionale — localizzato e partecipativo, perché trova attuazione e al contempo definizione anche a livello locale, attraverso il coinvolgimento a diverso titolo di soggetti privati, organismi di categoria ed enti territoriali (Bodiguel, 2018, p. 184)²².

Questa compartecipazione non va intesa solo in senso attuativo, ma come modello di *governance* della politica vitivinicola. Il modello decisionale è infatti caratterizzato da un’ampia partecipazione, che è caratteristica delle esperienze nazionali, ripresa poi a livello europeo.

In questa direzione va anche il recente regolamento UE n° 1143 del 2024²³ che, evidenziando come i prodotti recanti indicazioni geografiche siano per lo più frutto di attività di piccole o medie imprese, attribuisce un ruolo di rilievo alla categoria del gruppo di produttori riconosciuto. A questo soggetto è attribuito, tra gli altri, il compito dell’elaborazione dei disciplinari e dell’esercizio di azioni volte a garantire la protezione dell’indicazione geografica, con ciò confermando il coinvolgimento dei produttori sin dalla fase della definizione delle regole²⁴.

Nel riconoscere che i produttori che agiscono collettivamente si assumono la responsabilità di gestire le loro indicazioni geografiche, gli si attribuisce anche il compito di rispondere alle esigenze della società rivolte a prodotti che siano il risultato di una produzione sostenibile²⁵. Gli si chiede altresì di *concordare* pratiche sostenibili da rispettare sia nella fase nella produzione del prodotto designato da un’indicazione geografica, sia nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare. Il regolamento specifica che tali pratiche devono mirare ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell’Unione o nazionale in termini di sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali²⁶, definendo la sostenibilità di una pratica sulla base della contribuzione anche ad uno solo degli obiettivi sociali, ambientali o economici, che sono elencati nel secondo comma dell’art. 7 del regolamento. Criticamente si è osservato come tale previsione sfavorisca una compiuta attuazione della

²² Organizzazione delle Nazioni Unite, 1992, Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, Rio de Janeiro, 13 giugno 1992, principio 10.

²³ Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n° 1308/2013, (UE) n° 2019/787 e (UE) n° 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n° 1151/2012.

²⁴ Cons. 42, art. 32-33 Regolamento (UE) n° 2024/1143 cit.

²⁵ Cons. 19 Regolamento (UE) n° 2024/1143 cit.

²⁶ Art. 7, co. 1 Regolamento (UE) n° 2024/1143 cit.

sostenibilità, poiché il rispetto di uno solo dei tre pilastri che ne costituiscono l'essenza sarebbe sufficiente ai fini della definizione di una pratica come “sostenibile” (Pisciotta Tosini, 2024).

La politica vitivinicola europea è quindi il risultato di un consenso che responsabilizza numerosi soggetti — attori politici e organizzazioni professionali — intorno all'obiettivo dell'adeguamento strutturale orientato alla competitività sostenibile del settore.

A livello statale, come vedremo, è possibile riscontrare la scelta di soluzioni diversificate, che tengono conto delle tradizioni specifiche di ogni paese e che hanno condotto a scelte differenti, tutte accomunate oggi, dalla necessità del rispetto degli obiettivi prefissati a livello sovranazionale.

2 LE MISURE NORMATIVE A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE IN FRANCIA: PROFILI PROBLEMATICI E PROSPETTIVE

Il settore vitivinicolo francese è precursore rispetto nell'esperienza europea di come le regole — e le modalità con cui il loro contenuto è determinato — siano il risultato di una partecipazione di attori privati e autorità pubbliche. Le norme relative al settore vitivinicolo, che si sviluppano nel tempo, sono infatti frutto della intersezione tra sfera pubblica e privata, consentendo allo studioso di abbandonare, con riferimento alla produzione normativa in materia vitivinicola, una prospettiva unicamente stato-centrica (Smith; De Maillard; Costa, 2007, p. 31 *et seq.*).

Questa collaborazione nasce nella definizione degli interessi, elaborati nei consessi interprofessionali, ed avviene non solo attraverso le comuni tecniche di pressione sulle autorità politiche, ma anche attraverso attività di rappresentanza politica all'interno di istituzioni pubbliche quale l'*Institut national des appellations d'origine* (INAO) e i sindacati dei viticoltori (Deroudille, 2003; Vincent; Futet; Gautier, 2020). Un ruolo importante è poi svolto dagli *Organismes de défense et de gestion* (ODG)²⁷, che hanno il compito di garantire il rispetto dei disciplinari per i vini a denominazione d'origine, oltre che di promuoverne le modifiche.

Anche nell'ordinamento francese si riscontra un'interessante evoluzione della normativa relativa al settore vitivinicolo, tradizionalmente collegata alla tipicità del vino legata all'origine geografica (Capus, 1947, p. 70 *et seq.*; Marnot, 2002, p. 142). Il *terroir* ha rappresentato, e rappresenta, il punto di riferimento nella costruzione dei disciplinari dei vini (Chevet *et al.*, 2018, p. 55).

L'integrazione della certificazione ambientale nei disciplinari delle indicazioni geografiche

²⁷ Gli *Organismes de défense et de gestion* sono disciplinati dagli art. da L642-17 a L642-26 del Codice rurale e della pesca marittima, in particolare l'art. L642-17, co. 1 gli attribuisce la *personnalité civile*.

dei vini rappresenta una svolta importante permettendo di collegare la qualità dei prodotti a determinati *standard* ambientali. Si è così consolidata l'idea dell'opportunità del legame tra il *terroir* e le qualità e le caratteristiche di un prodotto, a cui va aggiunta una crescente attenzione all'aspettativa sociale che il prodotto sia ottenuto in condizioni economiche, sociali e ambientali tali da soddisfare le esigenze delle generazioni attuali, senza compromettere quelle delle generazioni future (Bodiguel, 2018; Raffray, 2023, p. 3).

Questo incontro tra qualità dell'origine e la qualità ambientale è desumibile dall'articolo L.642-22 del Codice rurale e della pesca marittima francese (CRPM), che stabilisce che è compito dei disciplinari preservare e sviluppare il *terroir* (Robbe, 2011) e ha poi trovato un riscontro nel Regolamento (UE) n° 2021/2117, laddove si è previsto che il disciplinare di produzione possa contenere una descrizione del contributo della denominazione o dell'indicazione di origine alla qualità del prodotto.

Permane però una differenza fondamentale in merito alle certificazioni collegate alla tipicità geografica o al rispetto dell'ambiente. Vi è infatti da sottolineare come nell'ordinamento francese vi sia una chiara distinzione tra gli strumenti giuridici della qualità di origine e quelli di qualità ambientale, che hanno avuto nel tempo una evoluzione parallela.

La distinzione della tipologia di certificazioni ha ragioni storiche (Estreicher, 2023). Da un lato, il valore della qualità legata all'origine è stato costruito, nella sua forma moderna, all'inizio del XX secolo, in un momento molto precedente alla *green revolution*. L'intervento dello Stato nella regolamentazione del settore vitivinicolo è avvenuto infatti alla fine del XIX secolo, di pari passo con il consolidarsi dell'azione pubblica nel settore economico e si è concretizzata attraverso una restrittiva definizione del concetto di *Appellation d'Origine Contrôlée* (AOC) (Roudié, 1988, p. 231)²⁸. L'istituzionalizzazione della denominazione, avvenuta nel 1935, quale marchio collettivo, ha rappresentato uno strumento di promozione e di garanzia che ha visto protagonisti a livello locale i sindacati di categoria, a livello regionale gli organismi di difesa e di gestione, a cui oggi è attribuito il compito di proporre il contenuto dei disciplinari e, a livello nazionale, dall'INAO che ha il compito di validarli. Una volta che gli organismi di difesa hanno trasmesso la proposta all'INAO, l'esame e l'approvazione della proposta è assicurata da un comitato nazionale dell'appellazione di origine, organo collegiale composto da produttori e venditori della filiera vitivinicola concernenti le AOC e

²⁸ Due orientamenti si erano imposti: uno volto a privilegiare una nozione ampia di AOC, secondo cui la denominazione di un vino era da considerarsi come una proprietà individuale del produttore, libero di fare ciò che voleva purché l'origine geografica fosse corretta e un contrapposto orientamento che considerava l'AOC come una proprietà collettiva capace di imporre ai produttori il rispetto di criteri che favorissero l'omogeneizzazione delle caratteristiche della loro produzione.

le IGP (*Indication Géographique Protégée*) (Le Goffic, 2010, p. 233 *et seq.*)²⁹. Al Ministro dell'economia e dell'agricoltura spetta quindi il solo compito di omologarli, con ciò confermando la compartecipazione di plurimi attori nella definizione delle regole contenute nei disciplinari di produzione, dotate di vincolatività nei confronti di tutti i produttori ad esso aderenti (Gautier, 2016, p. 2 *et seq.*).

Le AOP e le IGP, pertanto, pur con le loro differenze, rappresentano segni di qualità che non derivano da una mera attività burocratica frutto di un procedimento amministrativo, ma sono frutto del *terroir* (Robbe, 2011, p. 28), della sua storia, dei suoi abitanti, dei produttori che ad esso sono collegati. Questi elementi conferiscono la tipicità del prodotto vitivinicolo e allo stesso tempo è proprio questo il problema che esiste con la qualità ambientale: il non essere collegata alla tipicità dei prodotti.

L'art. L.640-2 del Codice rurale e della pesca marittima³⁰ disciplina i *Signes officiels de qualité* (SIQO)³¹. Si distingue la certificazione della qualità superiore (*Label rouge* – LR), la certificazione della qualità legata all'origine (*l'Appellation d'Origine Contrôlée* – AOC, *l'Appellation d'Origine Protégée* – AOP, *l'Indication Géographique Protégée* – IGP), la certificazione della qualità legata alla tradizione (*Spécialité Traditionnelle Garantie* – STG) e l'agricoltura biologica (attestante la qualità ambientale AB).

All'interno della categoria delle certificazioni legate all'ambiente, sono state promosse altre iniziative³², sia private sia pubbliche. Tra le prime, va menzionata la certificazione elaborata dall'associazione Terra Vitis³³ i cui *standard* corrispondono oggi al livello massimo dell'*Haute Valeur Environnementale* (HVE)³⁴, certificazione pubblica introdotta nel 2012 e che rappresenta il riconoscimento del più alto livello di certificazione ambientale in Francia, strettamente legato al

²⁹ I prodotti che beneficiano della certificazione Indicazione Geografica Protetta presentano caratteristiche peculiari legate alla loro origine geografica.

³⁰ Article L640-2 CRPM.

³¹ Secondo l'art. L.640-2-1 CRPM le SIQO “*sont des modes de valorisation de produits agricoles, forestiers, alimentaires et produits de la mer*”.

³² Le iniziative che attengono alle certificazioni ambientali sono molteplici, a titolo esemplificativo, si menziona la certificazione Demeter per il *vin biodynamique*, la certificazione Vin Méthode Nature, le certificazioni Nature et Progress, Biodyvin, Vins S.A.I.N.S. Per un approfondimento delle diverse proposte esistenti, cf. il *Report* promosso dall'*European Federation of Origin Wines (EFOW) Study on the State of Play of Sustainability Initiatives in the Wine Appellation Sector*, 2022, consultabile in www.arcadia-international.net.

³³ Creato nel 1998, il disciplinare Terra Vitis comprende attualmente quasi ottanta punti di controllo. Il rispetto di questo documento garantisce l'impegno dei viticoltori nei tre ambiti della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

³⁴ La certificazione HVE si raggiunge dopo un percorso che certifica il raggiungimento di un elevato standard ambientale. Il primo livello è acquisito dopo un'attività di autovalutazione del produttore sul rispetto di alcuni standard ambientali, validata da un auditor accreditato; il secondo prevede sedici buone pratiche relative a quattro temi: biodiversità, uso di pesticidi, fertilizzanti, gestione dell'acqua. Raggiunto questo livello, un vigneto può ricevere il marchio di certificazione ambientale, convalidato da un audit esterno. Il terzo livello prevede la certificazione HVE per l'intera azienda agricola. Per informazioni, visita <https://hve-asso.com/>.

concetto di agroecologica.

Vi è un'ulteriore categoria di certificazioni, più eterogenea, che fa riferimento agli *standard* ambientali o di *Responsabilité sociale des entreprises* (RSE), definita con il Decreto n° 2009-697 del 16 giugno 2009, basata sul rispetto delle norme ISO 26000 e ISO 14001³⁵. In questo caso non si certifica il prodotto vitivinicolo in sé, ma la responsabilità di un'impresa per l'impatto delle proprie attività sulla società e sull'ambiente. All'interno di questo gruppo è esemplificativa l'esperienza dei *Vignerons Engagés en Développement durable*. Si tratta di una certificazione avviata nel 2010, che individua un quadro di responsabilità sociale d'impresa per i produttori di vino, strutturato sulle norme ISO 26000; il suo campo di applicazione copre le dimensioni ambientali, sociali ed economiche della sostenibilità, con un grande successo a livello di partecipazione: ad oggi circa 6.000 produttori aderiscono a tale iniziativa.

Questa distinzione di percorsi per la qualità ambientale e quella legata all'origine geografica si riflette nelle caratteristiche delle norme applicabili al fine di ottenere la denominazione: si parla di diritto *dur* (*hard law*), per le norme relative alla qualità legata all'origine, poiché la loro disciplina è prevista nei disciplinari, il cui rigoroso rispetto è d'obbligo se si vuole utilizzare la certificazione AOC o IGP. Si fa riferimento al concetto di diritto *souple*, inteso come facoltativo, per le norme relative alla qualità ambientale, poiché caratterizzata da una adesione volontaria da parte dei produttori alle certificazioni relative alla qualità ambientale (Raffray, 2023, p. 9).

Secondo l'art. L642-22 CRPM, l'*Organisme de Défense et de Gestion* può elaborare una carta di buone pratiche per preservare le caratteristiche ambientali di un *terroir*, ma il rispetto di questa carta non è una condizione per l'ottenimento del segno di identificazione della qualità e della origine, né sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto (Raffray, 2023, p. 5). Come già detto, definire un vino con *appellation d'origine* significa riferirsi a specifici fattori naturali, come il suolo e il clima, e a fattori umani, come la scelta del vitigno e i metodi di coltivazione appropriati. È questa interazione tra fattori naturali e umani che conferisce al prodotto la sua tipicità ed è questo l'elemento che apparentemente manca nelle misure ambientali: non produrre alcun effetto sulla tipicità del prodotto.

Il produttore è quindi tenuto a rispettare norme che si cumulano, volte a definire il concetto di qualità legata all'origine e quelle legate all'ambiente. L'integrazione della qualità ambientale nel disciplinare ha quindi una grande rilevanza, ha un impatto significativo sulla consistenza della norma, trasformandosi da *soft law* a *hard law*. La scelta, effettuata a livello di denominazione, di inserire nel

³⁵ La norma ISO 14001 non è un segno di qualità del prodotto, ma si applica agli aspetti ambientali delle attività, dei prodotti e dei servizi che l'organizzazione determina, senza stabilire criteri specifici di prestazione ambientale.

disciplinare di produzione norme volte a garantire la qualità ambientale, resta frutto di una opzione volontaria dei produttori. Però, una volta effettuata, consente di rendere vincolante, per il singolo produttore che intende aderire a quella denominazione, il rispetto, non solo delle norme relative alla qualità legata all'origine, ma anche di quelle legate alla qualità ambientale (Raffray, 2019).

Nel 2017 e nel 2018, l'INAO³⁶ ha convalidato due protocolli che specificano misure agroambientali per la produzione del vino e ha pubblicato una Guida all'agroecologia in viticoltura, redatta in collaborazione con l'*Institut Français de la Vigne et du Vin*, in cui sono stati individuati gli obiettivi agroecologici innovativi per tutti i segni ufficiali di qualità e di origine, con l'invito ai produttori ad adeguarsi (Boulanger-Fassier, 2008, p. 3). Il primo protocollo specifica nove misure agroambientali per la produzione di vino; il secondo stabilisce la possibilità per i produttori di vino DOP di sperimentare varietà selezionate, allo scopo di adattarsi ai cambiamenti climatici, ridurre i fertilizzanti e i pesticidi e il livello di alcol o riabilitare le varietà autoctone. I produttori possono sperimentare tali varietà entro i limiti del 5% delle piantagioni e del 10% dell'assemblaggio finale.

I temi principali sono la conservazione e lo sviluppo della biodiversità, il controllo della fertilizzazione, la riduzione dell'uso di pesticidi, la ricerca di una migliore gestione dell'acqua, l'utilizzo di una genetica più adatta alle sfide dell'agroecologia. È un elenco non esaustivo, che può essere completato in base alle esigenze locali, attraverso la compartecipazione dei diversi attori coinvolti. L'integrazione di queste misure nei disciplinari è stata considerata automatica, se richiesta dai produttori.

Da un punto di vista normativo, ciò ha ribaltato il paradigma della qualità, perché inserendo le norme sulla qualità ambientale nei disciplinari è venuta meno la distinzione con le norme relative alla qualità dell'origine³⁷.

In prospettiva, in letteratura si auspica la fusione delle certificazioni relative all'origine geografica e di quelle relative alla qualità ambientale, attraverso la creazione di una nuova denominazione: l'*Appellation d'Origine Durable* (AOD). In questo modo verrebbe mantenuta la tipicità del prodotto, collegandola con la sostenibilità (Raffray, 2023, p. 16).

³⁶ Consultabile al seguente link: <https://tinyurl.com/48n4xhj7>.

³⁷ Un gruppo di produttori di denominazione di origine — a titolo esemplificativo Bordeaux, Champagne, Médoc e Lustrac — ha introdotto nei rispettivi disciplinari di produzione norme relative alla qualità ambientale, rendendo in tal modo obbligatori determinati standard per tutti gli aderenti alla denominazione.

3 SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ AMBIENTALE NELL'ESPERIENZA ITALIANA

Come la Francia, l'Italia è un paese con un elevato numero di iniziative a sostegno della sostenibilità, caratterizzato da una forte collaborazione tra attori privati e pubblici e con una rilevante pluralità delle tipologie di certificazioni previste per il vino (Corsi; Pomarici; Sardone, 2018).

Inoltre, anche l'esperienza italiana, come tante negli ultimi anni, è stata interessata dall'introduzione esplicita della materia ambientale nella normativa costituzionale, con ciò confermando l'incremento di tendenze regolative in tale ambito al fine di rispondere alle nuove esigenze manifestate negli ultimi anni rispetto ai pericoli derivanti dal cambiamento climatico (Amirante, 2019, p. 2, 2024). Tale novità avvalorata l'importanza del ruolo della fonte costituzionale, quale snodo tra il diritto internazionale e il diritto nazionale (Groppi, 2023, p. 459 *et seq.*). L'attenzione rispetto al tema della sostenibilità, nei suoi tre pilastri, trova riscontro, con particolare riferimento al settore della viticoltura, nel crescente numero di iniziative promosse soprattutto dai privati e dai consorzi di privati in tale campo (Corbo; Lamastra; Capri, 2014, p. 2135).

L'esperienza mostra delle analogie con quella francese, in termini di distinzione tra le certificazioni della qualità basate sull'origine geografica e quelle ambientali. In base alla prima categoria classificatoria³⁸, si riscontra la tipologia dei vini senza indicazione di origine (con o senza annata e vitigni³⁹); il gruppo dell'Indicazione Geografica Protetta (IGP)⁴⁰; la Denominazione di Origine Protetta⁴¹ che include la Denominazione di Origine Controllata (DOC)⁴² e la Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)⁴³. L'attuale panorama del mercato del vino è poi

³⁸ La prima normativa italiana di tutela delle Denominazioni di Origine è il DPR n° 930 del 1963, modificato con la legge n° 164 del 1992. La materia è stata poi disciplinata da D.Lgs. n° 61 del 2010, "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini".

³⁹ Vini senza Indicazione Geografica o senza Denominazione d'Origine, che vanno sotto la denominazione generica Vino e Vini Varietali, privi di DO o IG, ma che possono indicare in etichetta il vitigno e l'annata e sono ottenuti esclusivamente da uno dei sette vitigni internazionali cabernet, cabernet franc, cabernet sauvignon, chardonnay, merlot, sauvignon e syrah.

⁴⁰ Le uve da cui si producono i vini IGP devono essere raccolte per almeno l'85% dalla zona geografica di cui portano il nome. Le uve possono provenire per il 15% da una zona diversa, ma devono essere vinificate nell'area indicata (delimitazione della zona di vinificazione). Oltre a questi elementi, devono essere rispettati alcuni parametri indicati all'interno dei disciplinari.

⁴¹ DOP è un vino originario di una regione o di un luogo determinato, le cui qualità sono dovute al luogo e all'ambiente. Le uve utilizzate per la produzione di vini DOP devono essere prodotte e vinificate al 100% nell'area geografica delimitata.

⁴² Sono prodotti in una zona geografica ben precisa e devono rispondere a delle caratteristiche chimiche ed organolettiche ben precise, fissate all'interno dei disciplinari. Il disciplinare prevede inoltre le tipologie di vino che è possibile produrre, i quantitativi di uva che si possono ottenere per ogni ettaro, le varietà che è possibile utilizzare, la gradazione alcolometrica naturale minima, il tipo e la durata di un eventuale invecchiamento. I controlli per questa tipologia di vino sono, come per gli IGT, di tipo chimico, ma in aggiunta a questi vi è anche l'analisi organolettica.

⁴³ La denominazione DOCG viene concessa ai vini già riconosciuti DOC da almeno sette anni e che siano ritenuti di particolare pregio. In fase di imbottigliamento è prevista l'analisi chimico-fisica ed organolettica, partita per partita, e le bottiglie vengono contrassegnate con una fascetta di controllo disposta in maniera tale da rompersi in fase di apertura della bottiglia.

caratterizzato da un'ampia categoria di vini sostenibili (biologici, biodinamici, vegani, naturali (Scavarda *et al.*, 2021) ciascuna delle quali con caratteri distintivi propri. A fianco a queste certificazioni ne esistono altre, volte a monitorare il rispetto della qualità ambientale e della sostenibilità, promosse da attori diversi e frutto talora di collaborazioni tra pubblico e privato (Isaak, 2002, p. 82; Moggi; Pagani; Pierce, 2020, p. 3)⁴⁴.

È interessante considerare la diversità degli indicatori utilizzati al fine di ottenere la certificazione sulla sostenibilità, con particolare riferimento al pilastro ambientale. La numerosità delle certificazioni corrisponde infatti alla varietà degli indicatori individuati, circostanza che incrementa la pluralità e la diversità di procedure e regole da osservare, responsabili talora di incidere negativamente sulla consapevolezza delle scelte del consumatore finale. A questi però va riconosciuto un importante merito, poiché è per venire incontro alle aspettative del consumatore che vi è stato un incremento dell'attenzione sul tema della sostenibilità (Capitello; Sirieix, 2019). Attenzione, peraltro, caratterizzata più dalla volontarietà dell'adesione dei produttori ai progetti proposti che dall'obbligatorietà del rispetto di regole adottate dal legislatore (Savelli; Bravi; Murmura, 2019).

A titolo esemplificativo, rappresentative del diverso contesto in cui originano i progetti, vanno senz'altro ricordate le certificazioni VIVA (Valutazione dell'Impatto della Vitivinicoltura sull'Ambiente) Sustainable Wine ed EQUALITAS. La prima è una certificazione pubblica, istituita nel 2011 dal Ministero dell'Ambiente, in collaborazione con due Centri di ricerca — l'Opera dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e il Centro per la Ricerca di Ateneo Agroinnova dell'Università di Torino —, con l'obiettivo principale di fornire un approccio comune per misurare l'impatto ambientale, economico e sociale della viticoltura. La certificazione si basa su quattro indicatori principali: l'acqua, l'aria, il vigneto e il territorio (Santini; Cavicchi; Casini, 2013; Sardone *et al.*, 2023, p. 67).

EQUALITAS è una certificazione privata, promossa nel 2015 dalla Confederazione dei Consorzi di tutela delle DOC del vino italiano (Federdoc), da CSQA Certificazioni e Valoritalia (enti leader per le certificazioni del settore del vino) e dalla fondazione Gambero Rosso. Si basa su uno standard di sostenibilità che copre i tre pilastri e, in particolare, per quello ambientale utilizza indicatori di sostenibilità per la biodiversità, l'impronta carbonica e l'impronta idrica, oltre

⁴⁴ In letteratura si sottolinea come le aziende vitivinicole si siano approcciate alla sostenibilità seguendo due *iter* differenti. Il primo approccio è definito come *green business* e descrive la decisione delle aziende di migliorare le pratiche vitivinicole come investimento, attendendo un ritorno economico dalle campagne di marketing. Non necessariamente si tratta quindi di una scelta etica. Il secondo approccio è quello del *green-green business*, caratterizzato da modelli di sostenibilità seguiti sin dalla costituzione delle aziende, nate come *start up* sostenibili, volte a promuovere un modello di sviluppo sostenibile.

all'attuazione di buone pratiche agricole e vitivinicole⁴⁵. Tale certificazione aggiunge ai tre pilastri della sostenibilità, due ulteriori relativi alle buone pratiche sociali e alla comunicazione.

Volendo evidenziare come nell'elaborazione dei progetti siano coinvolti attori diversi, si ricorda l'esperienza della *World Biodiversity Association*, organizzazione no-profit italiana, che ha istituito nel 2010 il programma *Biodiversity Friend*, la prima certificazione per la conservazione della biodiversità in agricoltura che utilizza bioindicatori per la valutazione della qualità degli agrosistemi (Figueiredo *et al.*, 2018). A livello territoriale esistono poi diversi programmi di certificazione della sostenibilità, quale SOSTain, rivolto alla viticoltura della Regione Siciliana⁴⁶ basato sul rispetto di dieci requisiti rivolti ad accertare la valorizzazione dei tre pilastri della sostenibilità, che includono in particolare per l'ambito ambientale, aspetti volti a misurare la *water footprint* e la *carbon footprint*, la conservazione della biodiversità floristica e faunistica⁴⁷. Sempre a livello regionale, finanziato attraverso il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto, c'è il progetto Soilution Systems che mira a sviluppare soluzioni innovative per mitigare i rischi per la viticoltura derivanti dall'erosione del suolo.

Esiste poi a livello nazionale, uno schema di certificazione biologica riconosciuto dalla Commissione europea⁴⁸: il Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata (SQNPI). Rappresenta uno strumento efficace, di carattere volontario, funzionale sia per promuovere un'agricoltura a basso impatto ambientale sia per valorizzare e differenziare i prodotti sul mercato, anche con riferimento al vino.

In generale, con riferimento all'impatto ambientale della produzione del vino, si nota come i macro-indicatori considerati al fine di monitorare la sostenibilità ambientale riguardano l'acqua (consumo di acqua ed inquinamento diretto ed indiretto dell'acqua), la biodiversità (mantenimento e tutela della biodiversità nell'ecosistema) e le emissioni GHG (emissioni di gas ad effetto serra diretti, anche per consumo di energia, ed indiretti legati al processo-prodotto) (Moggi; Pagani; Pierce, 2020,

⁴⁵ La biodiversità è monitorata attraverso l'indice di biodiversità del suolo sulla superficie di vigneto; l'indice di biodiversità acquatica su tutta la superficie aziendale; l'indice di biodiversità lichenica aria su tutta la superficie aziendale. L'impronta Carbonica definisce e mantiene aggiornati i propri confini organizzativi ed elabora un bilancio/inventario dei gas serra GHG che viene aggiornato con frequenza annuale. Infine, l'impronta idrica è un indicatore che, oltre a definire e mantenere aggiornati i propri confini organizzativi, definisce e applica un programma di monitoraggio e gestione delle risorse idriche impiegate. A questi indicatori relativi all'ambiente se ne aggiungono altri che riguardano le buone pratiche di lavorazione, quali le buone pratiche agricole, le buone pratiche di cantina e imbottigliamento, le buone pratiche economiche aziendali verso i dipendenti e verso i fornitori, e le buone pratiche sociali verso i lavoratori, la loro formazione e le relazioni con il territorio ed infine le buone pratiche di comunicazione. Gli indicatori sono descritti al seguente link: <https://www.equalitas.it/sostenibilita/>.

⁴⁶ Il programma è promosso dal Consorzio di Tutela vini Doc Sicilia e da Assovin Sicilia.

⁴⁷ Agli indicatori menzionati vanno poi aggiunti quelli relativi alla valorizzazione del capitale umano e territoriale, il risparmio energetico, la salute dei consumatori.

⁴⁸ Regolamento UE n° 1151/2012.

p. 7-10). Sono considerati frequentemente anche l'indicatore relativo al trattamento — concimazioni (distribuzione di prodotti nel vigneto e loro livelli di tossicità) e quello relativo ai prodotti enologici (uso di coadiuvanti ed additivi nel processo di trasformazione e loro livelli di salubrità), seppure il primo sia tipicamente considerato un fattore di causa dell'inquinamento dell'acqua e quindi riconducibile all'interno dell'indicatore relativo a questo elemento e il secondo sia interconnesso a finalità di monitoraggio della salubrità del prodotto e pertanto non rientrante tra gli indicatori prettamente ambientali (Mencarelli; De Propriis, 2014, p. 35)⁴⁹.

Questi diversi esempi, che non esauriscono il novero dei progetti relativi alla sostenibilità in ambito nazionale, sono considerati come un'opportunità per il settore vitivinicolo, poiché consentono alle aziende di valutare l'adesione al progetto più consono alla propria realtà. Tuttavia, si sottolinea come la sovrapposizione di metodologie e di risultati sia spesso causa di confusione. In tal senso, la determinazione di un unico marchio di sostenibilità potrebbe contribuire a rendere più trasparente la comunicazione con i consumatori, con ciò migliorando la competitività delle aziende e del vino italiano sui mercati esteri (Sardone *et al.*, 2023, p. 68).

Nel 2020 è stata promossa l'introduzione di un quadro normativo per raggiungere uno standard comune di sostenibilità capace di armonizzare il protocollo VIVA con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata. Con la legge n° 77 del 17 luglio 2020 si è quindi prevista l'istituzione di un sistema unitario di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola⁵⁰. L'adesione al Sistema è volontaria, aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti.

In attuazione di detta normativa, nel 2022 è stato adottato il DM 124900 del 16 marzo 2022 con cui è stato definito il sistema di certificazione per la sostenibilità nel settore vitivinicolo, che delinea le regole produttive adottate nell'intera filiera, a partire dalle pratiche in campo fino a quelle per l'immissione del prodotto sul mercato. I produttori possono pertanto aderire alla normativa a titolo volontario, in tal modo ottenendo la certificazione della sostenibilità, attraverso l'uso del marchio identificativo (SQNPI) dei prodotti sostenibili.

Con il disciplinare unico del 2022 l'Italia è stata, pertanto, il primo Stato membro dell'UE ad avere un sistema nazionale, condiviso dalla filiera vitivinicola, per riconoscere e valutare le *performance* di sostenibilità. Permane però il dato della volontarietà dell'adesione al disciplinare, che

⁴⁹ Gli Autori sottolineano come sia possibile distinguere l'approccio dei vari programmi come riferibile all'Azienda (il processo produttivo dell'intera organizzazione) oppure al Prodotto (l'estrapolazione degli effetti-impatti riferibili ad uno specifico prodotto dell'organizzazione-processo). Articolo consultabile al seguente link: <https://tinyurl.com/24t5wmu4>.

⁵⁰ Art. 224 ter, legge n° 77 del 17 luglio 2020 sulla "Sostenibilità delle produzioni agricole".

non è corroborato da alcuna forma di obbligatorietà.

Va evidenziato come la strategia *Farm to Fork* mira a fare della *Farm Accountancy Data Network* (FADN) la principale fonte di dati sugli indicatori di sostenibilità, trasformandola nella *Farm Sustainability Data Network* (FSDN). Diversi studi sono stati promossi per valutare la funzionalità e l'appropriatezza dell'elaborazione di indicatori di sostenibilità che possano fungere da riferimento nella determinazione delle conseguenti certificazioni (Sardone *et al.*, 2023, p. 65), sottolineando l'opportunità di considerare insieme i tre pilastri della sostenibilità e non solo quella ambientale (Merli; Preziosi; Acampora, 2018).

4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall'esame volto si evince come a livello nazionale all'EU sia stato lasciato agli Stati membri un ampio margine di apprezzamento su come promuovere la sostenibilità ambientale nel settore vitivinicolo.

L'analisi evidenzia, peraltro, come la normativa europea nel settore vitivinicolo presenti un'evoluzione che si riscontra anche a livello nazionale nei due paesi oggetto di studio, che temporalmente hanno anche anticipato le prime novità in materia di promozione della sostenibilità, rendendo possibile rilevare un'interessante interazione tra il piano domestico e quello sovranazionale capace, poi a sua volta, di svolgere un'importante funzione armonizzatrice.

È possibile osservare delle analogie tra le esperienze considerate: sia nell'ordinamento francese sia in quello italiano esistono una molteplicità di certificazioni, con una chiara distinzione tra quelle relative all'origine geografica e quelle collegate alla qualità ambientale. Se nell'esperienza francese si prospetta l'utilità di una certificazione di appellazione sostenibile che possa uniformare il rispetto delle regole a supporto della sostenibilità, nell'ordinamento italiano si è, invece, raggiunta la definizione di una certificazione per la sostenibilità per l'intero settore vitivinicolo.

In entrambe le esperienze, inoltre, le certificazioni sono fondate su indicatori differenti, che non agevolano il raggiungimento di standard omogenei, anche ai fini dell'attività di monitoraggio sull'impatto ambientale della produzione nel settore vitivinicolo, né un'agevole comprensione da parte del consumatore delle azioni promosse.

Da un diverso punto di vista, questa molteplicità di progetti proposti, se da una parte genera una certa confusione, è anche considerata una ricchezza, consentendo ai singoli produttori di optare per il progetto più consono alla propria realtà.

In tal senso sembra andare anche la normativa europea, se si considera che il recente

regolamento UE del 2024 relativo, tra l'altro, alle indicazioni geografiche dei vini, lascia aperta la possibilità di provvedere all'introduzione di misure per la sostenibilità anche al di fuori dei disciplinari, considerando anche la maggiore difficoltà a livello procedurale, di modificarli⁵¹.

Ancora una volta la scelta europea tende a garantire la possibilità di scelte diversificate a livello nazionale, lasciando agli Stati membri, e al loro interno ai singoli consorzi, l'autonomia di selezionare i progetti, e quindi gli indicatori più adatti alle diverse realtà locali.

Nel senso della positività di una pluralità di certificazioni, si è evidenziato come attraverso i disciplinari si obblighino tutti i produttori che aderiscono alla denominazione, stabilendo un livello minimo da rispettare. La possibilità dell'adesione ad altre certificazioni permette a chi è più pronto di andare avanti, individuando il marchio che possa meglio rappresentare la propria realtà (Gautier, 2016, p. 2).

In entrambi gli ordinamenti, poi, la volontarietà dell'adesione resta un elemento caratterizzante.

Si evidenzia come, sia a livello nazionale che europeo, seppure l'adesione ad uno specifico disciplinare trovi fondamento in un atto volontario del produttore, una volta inseriti nei disciplinari indicatori rivolti al monitoraggio dell'impatto ambientale o, più in generale, della sostenibilità, questi diventino vincolanti per il singolo produttore che vuole aderire alla denominazione. Collegare le certificazioni sulla qualità ambientale alla tipologia — e quindi all'identità — del prodotto risulta essere, pertanto, una scelta valida, da sostenere ai fini della promozione della sostenibilità. Il passaggio ulteriore, poi, ai fini di una produzione pienamente sostenibile non solo con riferimento alla qualità ambientale, comporta la conformità anche agli standard relativi alla sostenibilità economica e sociale.

La numerosità delle iniziative in tema di sostenibilità induce a riflettere sulle modalità che possono spingere le aziende produttrici ad intraprendere percorsi finalizzati al raggiungimento di assetti produttivi coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile. Risulta importante definire come l'adesione ai parametri della sostenibilità possa giovare sia in termini di economicità dell'azienda sia ai fini dell'accrescimento dell'interesse dei consumatori nei confronti ai prodotti (Pomarici; Vecchio, 2014, p. 16 *et seq.*).

In tale prospettiva, in assenza di un obbligo di adesione, andrebbe valorizzato il significato

⁵¹ Art. 7, ult. co. Regolamento (UE) n° 2024/1143: “Qualora il gruppo di produttori, o il gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, decida che le pratiche sostenibili di cui al paragrafo 1 sono obbligatorie per tutti i produttori del prodotto interessato, tali pratiche sono incluse nel disciplinare secondo la procedura di registrazione o di modifica”.

da attribuire alla scelta di conformarsi agli indicatori di sostenibilità.

Come sottolineato, il diritto alla base delle DOC non attiene tanto ad un insieme di dottrine, quanto ad un insieme di pratiche che influenzano le aspettative e i comportamenti degli attori e che *“définissent moins des interdits que les cadres de l’action économique à l’intérieur desquels les acteurs forment leurs anticipations et définissent leurs stratégies”* (Stanziani, 2003, p. 259).

Gli indicatori, anche se non obbligatori, ma frutto di una scelta volontaria dei produttori, possono infatti essere apprezzati nella loro rilevanza culturale (Rugani; Lamastra, 2023), quali misure capaci di attivare un dialogo tra i produttori, il territorio, la comunità di riferimento e gli enti territoriali. Possono essere valorizzati come strumento di apprendimento delle strategie altrui, permettendo l’elaborazione di buone pratiche e favorendo la trasferibilità delle politiche assunte in un dato territorio (Mencarelli; De Propriis, 2014, p. 56).

In prospettiva, la scelta di indicatori condivisi potrebbe divenire uno strumento utile all’interno dei processi decisionali, ai fini dell’elaborazione delle politiche di sostenibilità, nella valutazione dei programmi e in sede di monitoraggio.

Gli indicatori comuni possono accompagnare quindi il processo decisionale, chiedendo ai produttori un adeguamento delle proprie pratiche, definite in un’ottica di scambio e condivisione in sede di consorzi e gruppi di produttori; pratiche elaborate attraverso processi *bottom up*, incanalate all’interno di procedure che coinvolgono anche le autorità pubbliche, nei diversi livelli, e che, complessivamente, possono condurre, attraverso l’inserimento nei disciplinari, ad un’obbligatorietà nei confronti di tutti i produttori che intendono aderire alla denominazione di origine.

Se l’inserimento di regole di sostenibilità nei disciplinari risulta pertanto essere la strada che più efficacemente può condurre alla promozione della sostenibilità e verso cui sarebbe opportuno tendere, va evidenziato come oggi il cammino verso una piena realizzazione della sostenibilità si sta percorrendo attraverso l’uso dei diversi marchi che possono sigillare le pratiche seguite e che al momento consentono ai gruppi di produzione delle diverse realtà locali di selezionare le opzioni considerate più consone rispetto alle proprie realtà. Ai gruppi di produttori è affidato pertanto un compito importantissimo: accompagnare i produttori verso la transizione ambientale, sostenibile, in dialogo con il territorio e i consumatori⁵².

Pur lasciando ampio margine agli Stati membri, ai fini dell’elaborazione di un piano di

⁵² A titolo esemplificativo si riporta l’esperienza del consorzio dei *Vins de Bordeaux* che attesta come nel 2024 oltre il 75% dei vigneti rientranti nel loro territorio sia certificato dal punto di vista ambientale; che abbia investito 1 milione di euro all’anno per promuovere una produzione sostenibile per aiutare le aziende a compiere la transizione; e che si sia prefissato l’obiettivo di riduzione del 54% delle emissioni di gas serra entro il 2030 (dal 2007). Cf. <https://tinyurl.com/3mx7hsa9>.

politiche volte alla sostenibilità, i passaggi rilevanti dovrebbero pertanto prevedere il raggiungimento di certificazioni della sostenibilità con indicatori comuni e condivisi, che possano agevolare la comunicazione con i consumatori; l'inclusione dei parametri della sostenibilità nei disciplinari da promuovere attraverso l'incremento di incentivi volti a incoraggiare la sostenibilità, anche attraverso forme di *nudging*; la promozione di una costante evoluzione della normativa a tutela della sostenibilità, capace di permettere una piena affermazione del principio, con riferimento non solo all'ambito ambientale, ma anche a quello sociale ed economico.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ALMEIDA, Susana. The Concept of The Agri-Environmental Law. **AA.VV. Contemporary Challenges of Agri Environmental Law - Comparative Legal Aspects**. Published Online: Nitra, p. 15-22, 2023. DOI: <https://doi.org/10.15414/2023.9788055225937>.
- AMIRANTE, Domenico. Dall'eco-scetticismo al costituzionalismo ambientale: Venticinque anni di comparazione giuridica in materia di ambiente. **Diritto pubblico comparato ed europeo**, p. 779-800, 2024. DOI: 10.17394/114864.
- AMIRANTE, Domenico. L'ambiente "preso sul serio": Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale. **Diritto pubblico comparato ed europeo**, p. 1-32, 2019. DOI: 10.17394/93039.
- AUDIER, Jacques. Réflexions juridiques sur la notion de terroir. **Bulletin de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin**, n. 747-748, p. 423-435, 1993.
- BAIANO, Antonietta. An Overview on Sustainability in the Wine Production Chain. **Beverages**, v. 7, n. 1, 15, p. 1-27, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/beverages7010015>.
- BODIGUEL, Luc. Du concept d'agroécologie au règlement PSN. **Revue de l'Union européenne**, n. 663, p. 607-612, 2022.
- BODIGUEL, Luc. Agriculture durable: La poursuite de la transistion juridique. *In*: GRIMONPREZ, Benoît (Ed.). **La réforme du droit foncier rural: demander l'impossible**. Lexis-Nexis, 2018. p. 181-193. HAL Id: hal-01858684f.
- BOULANGER-FASSIER, Sylvaine. La viticulture durable, une démarche en faveur de la pérennisation des territoires viticoles français? **Géocarrefour**, v. 83, n. 3, p. 181-190, 2008. DOI: <https://doi.org/10.4000/geocarrefour.6856>.
- BROCCA, Marco. L'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio: Una lettura giuridica. **Federalismi.it**, v. 29, p. 1-23, 2024.
- CAPITELLO, Roberta; SIRIEIX, Lucie. Consumers' Perception of Sustainable wine: An Exploratory Study in France and Italy. **Economies**, v. 7, n. 2, p. 1-20, 2019.

DOI: <https://doi.org/10.3390/economies7020033>.

CAPUS, Joseph. **L'Évolution de la législation sur les appellations d'origine**: Genèse des appellations contrôlées. Paris: Mare et Martin, 2019, riedizione di Paris: INAO-Éditions Louis Larmat, 1947.

CARDELL, Maria Francisca; AMENGUAL, Arnau; ROMERO, Romualdo. Future Effects of Climate Change on the Suitability of Wine Grape Production Across Europe. **Regional Environmental Change**, v. 19, p. 2299-2310, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10113-019-01502-x>.

CHEVET, Jean-Michele *et al.* France. In: ANDERSON, Kim; PINILLA, Vicente (Ed.). **Wine Globalization: A New Comparative History**. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. p. 55-92.

CORBO, Chiara; LAMASTRA, Lucrezia; CAPRI, Ettore. From Environmental to Sustainable Programs: A Review of Sustainability Initiatives in the Italian Wine Sector. **Sustainability**, v. 6, p. 2133-2159, 2014.

CORSI, Alessandro; POMARICI, Eugenio; SARDONE, Roberta. Italy from 1939. In: ANDERSON, Kim; PINILLA, Vicente (Ed.). **Wine Globalization: A New Comparative History**. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. p. 153-177.

CORSINOVI, Paola; GAETA, Davide. The European Wine Policies: Regulations and Strategies. In: ALONSO UGAGLIA, Adeline; CARDEBAT, Jean-Marie; CORSI, Alessandro (Ed.). **The Palgrave Handbook of Wine Industry Economics**. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. p. 265-290. *E-book*. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-98633-3_13.

COSME, Fernanda; FILIPE-RIBEIRO, Luís; NUNES, Fernando. Introductory Chapter: Impact of Climate Change on Grapes and Grape Products. In: COSME, Fernanda; FILIPE-RIBEIRO, Luís; NUNES, Fernando (Ed.). **Global Warming and the Wine Industry - Challenges, Innovations and Future Prospects**. London: IntechOpen, 2024. *E-book*. DOI: 10.5772/intechopen.1005092.

DEROUDILLE, Jean-Pierre. **Le vin face à la mondialisation**. Paris: Hachette, 2003.

ESTREICHER, Stefan K. Wine and France: A Brief History. **European Review**, v. 31, n. 2, p. 91-179, 2023. DOI: 10.1017/S1062798722000370.

FIGUEIREDO, António José *et al.* Vitiviniculture, Environment and Biodiversity: Sustainability Actions. **International Journal of Multidisciplinary in Business and Science**, v. 4, n. 5, p. 20-32, 2018.

FLORES, Shana Sabbado. What is Sustainability in the Wine World? A Cross-Country Analysis of Wine Sustainability Frameworks. **Journal of Cleaner Production**, p. 2301-2312, 2018.

GAETA, Davide; CORSINOVI, Paola. **Economics, Governance, and Politics in the Wine Market**: European Union Developments. London: Palgrave Macmillan, 2014.

GAUTIER, Jacques. Pour une meilleure integration des principes de l'agro-écologie dans les

cahiers des charges des indications géographiques viticoles françaises. **BIO Web Conferences**, 7, p. 1-3, 2016. DOI: 10.1051/bioconf/20160703019.

GRIMONPREZ, Benoît. **L'action collective territoriale: chaînon manquant politique de la transition agroécologique**. 2023. HAL Id: hal-04401740.

GROPPI, Tania. La dimensione costituzionale della sostenibilità: la sfida dell'effettività. **Lavoro e diritto**, 3, p. 459-474, 2023.

HERMON, Carole. L'agroécologie en droit: état et perspective. **Revue Juridique de l'Environnement**, n. 3, p. 407-422, 2015.

ISAAK, Robert. The Making of the Ecopreneur. **Greener Management International**, 38, p. 81-91, 2002.

LANGLAIS, Alexandra. The New Common Agricultural Policy: Reflecting an Agro-Ecological Transition. The Legal Perspective. **Review of Agricultural, Food and Environmental Studies**, p. 51-66, 2023.

LE GOFFIC, Charles. L'appellation d'origine, reconnaissance juridique du concept géographique de terroir. **Revue de Droit rural**, n. 358, étude 37, 2007.

LE GOFFIC, Charles. **La protection des indications géographiques**. France – Union européenne – États-Unis. Paris: IRPI, 2010.

LEPIRD, Cheyanne. Grapes with Wrath - How Sustainable Viticulture Can Save Winemaking for Generations to Come. **28 Drake Journal of Agricultural Law**, p. 114-133, 2023.

LOWE, Philip; BROUWER, Floor. Agenda 2000: a Wasted Opportunity? In: LOWE, Philip; BROUWER, Floor (Ed.). **CAP Regimes and the European Countryside**: Prospects for Integration Between Agricultural, Regional and Environmental Policies. Wallingford: CABI Publishing, 2000. p. 321-334. DOI: 10.1079/9780851993546.0321.

LUCIFERO, Nicola. L'etichettatura del vino. In: BORGHI, Paolo; CANFORA, Irene; DI LAURO, Alessandra; RUSSO, Luigi (Ed.). **Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea**. Milano: Giuffrè, 2024. p. 508-520.

MAICAS, Sergi; MATEO, José Juan. Sustainability of wine production. **Sustainability**, 12, 559, p. 1-10, 2020. DOI: 10.3390/su12020559.

MARNOT, Bruno. Joseph Capus et la législation sur les AOC. In: HINNEWINKEL, Jean-Claude; LE GARS, Claudine (Ed.). **Les Territoires de la vigne et du vin**. Bordeaux: Éditions Féret, 2002. p. 133-142.

MELONI, Giulia; SWINNEN, Johan. The Political Economy of European Wine Regulations. **Journal of Wine Economics**, v. 8, n. 3, p. 244-284, 2013. DOI: 10.1017/jwe.2013.33.

MENCARELLI, Fabio; DE PROPRIIS, Luciano. Mappa dei modelli di produzione sostenibile: gli indicatori della sostenibilità del vino. In: Forum della sostenibilità del vino (Ed.). **Primo rapporto**

di sostenibilità del vino, p. 35-61, 2014. EAN 978-88-6641-088-1.

MERLI, Roberto; PREZIOSI, Michele; ACAMPORA, Alessia. Sustainability Experiences in the Wine Sector: Toward the Development of an International Indicators System. **Journal of Cleaner Production**, v. 172, p. 3791-3805, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.129>.

MOGGI, Sara; PAGANI, Alessandra; PIERCE, Paul. The Rise of Sustainability in Italian Wineries Key Dimensions and Practices. **Impresa Progetto**, n. 1, p. 1-20, 2020. DOI: 10.15167/1824-3576/IPEJM2020.1.1257.

NIELSEN, Helle Ørsted; PEDERSEN, Anders Branth; CHRISTENSEN, Tove. Environmentally Sustainable Agriculture and Future Developments of the CAP. **Journal of European Integration**, v. 31, n. 3, p. 369-387, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1080/07036330902782238>.

OLLAT, Nathalie; TOUZARD, Jean-Marc (Ed.). **Vigne, vin et changement climatique**. Versailles: éditions Quæ, 2024.

PAGNOTTA, Federica. La prossima Commissione europea: profili di continuità in materia di Green Deal europeo, alla luce delle sfide giurisdizionali, economiche e di compromesso pubblico. **Diritticomparati.it**, p. 1-5, 2024.

PISCIOTTA TOSINI, Giuseppina. Il difficile innesto della sostenibilità nei disciplinari DOP e IGT secondo le regole del nuovo Regolamento 1143 del 2024: l'esperienza nell'ambito del progetto Prin Pnrr INWINE, in corso di pubblicazione. Il contributo è stato presentato in occasione del **Convegno internazionale organizzato dall'Università del Molise su Le identità del vino**, Campobasso, 8-9 novembre 2024.

POMARICI, Eugenio; SARDONE, Roberta. EU Wine Policy in the Framework of the CAP: Post-2020 Challenges. **Agricultural and Food Economics**, 8:17, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40100-020-00159-z>.

POMARICI, Eugenio; VECCHIO, Riccardo. Sviluppo sostenibile nella filiera del vino: presupposti, razionalità e coinvolgimento delle imprese italiane. In: Forum della sostenibilità del vino (Ed.). **Primo rapporto di sostenibilità del vino**, 2014. p. 16-33. EAN 978-88-6641-088-1.

RAFFRAY, Ronan. Du droit souple au droit dur: quell droit pur la qualité environnementale des vins sous indication géographique? **BIO Web of Conferences**, 15, p. 1-9, 2019.

RAFFRAY, Ronan. Un jour, l'AOD? Prospective sur l'Appellation d'Origine viticole Durable, fusion de l'origine et de l'environnement. **Open Wine Law**, 3, p. 1-18, 2023. DOI: <https://doi.org/10.20870/owl.2023.7832>.

ROBBE, François. Le cahier des charges, support juridique des signes de qualité. **Revue de droit rural**, 396, p. 27-31, 2011.

ROCHDI, Gabrielle. Les dispositions vitivinicoles de la PAC 2023-27. **Revue de droit rural**, 2, p. 21-26, 2023. HAL Id: hal-04422628.

ROUDIÉ, Philippe. **Vignobles et vignerons du Bordelais (1850-1980)**. Paris: Éditions du CNRS,

1988.

ROUDIÉ, Philippe. Vous avez dit, “Terroir”? Essai sur l’évolution d’un concept ambigu. **Journal international des sciences de la vigne et du vin**, no hors-série, p. 7-11, 2001.

RUGANI, Benedetto; LAMASTRA, Lucrezia. A Common Framework for Sustainability Indicators in the Wine Sector: Dream or Reality? **Current Opinion in Environmental Science & Health**, v. 31, p. 1-6, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.coesh.2022.100408>.

SANTINI, Cristina; CAVICCHI, Alessio; CASINI, Leonardo. Sustainability in the Wine Industry: Key Questions and Research Trends. **Agricultural and Food Economics**, 1, p. 1-14, 2013.

SARDONE, Roberta *et al.* The New CAP and the Challenge of Sustainability: A Synthetic Indicator for the Italian Wine Sector. **Wine Economics and Policy**, v. 12, 1, p. 63-80, 2023. DOI: <https://doi.org/10.36253/wep-13468>.

SAVELLI, Elisabetta; BRAVI, Laura; MURMURA, Federica. The Role of Environmental Certifications in the Wine Industry. **Micro & Macro Marketing**, v. 28, n. 1, p. 21-48, 2019.

SCAVARDA, Federica *et al.* La sostenibilità nella vitivinicoltura italiana: un approfondimento sul vino naturale. **Economia Aziendale Online**. Business and Management Sciences International Quarterly Review, v. 12, n. 2, p. 127-142, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.13132/2038-5498/12.2.127-142>.

SCOPPOLA, Margherita; ZEZZA, Antonello (Ed.). **La riforma dell’Organizzazione Comune di Mercato e la vitivinicoltura italiana**. Roma: Studi&Ricerche - INEA, 1997.

SMITH, Andy; DE MAILLARD, Jacques; COSTA, Olivier. **Vin et politique**. Paris: Presses de Sciences Po, 2007.

STANZIANI, Alessandro. Produits, normes et dynamiques historiques. **Sociologie du travail**, 45, p. 259-266, 2003.

SZOLNOKI, Gergely. A Cross-National Comparison of Sustainability in the Wine Industry. **Journal of Cleaner Production**, p. 243-251, 2013.

VINCENT, Éric; FUTET, Gilles; GAUTIER, Jacques. L’INAO, acteur majeur de l’évolution du système de valorisation des productions agricoles sous signes garantis par l’État. **POUR**, n. 237-238, p. 141-153, 2020.